



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 5 - 12 luglio 2007

N. 27 - 28

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2008

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto Ministeriale 1° marzo 2007, n. 21

Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole. *Pag.* 5

Direttiva 8 marzo 2007, n. 24

Conferimenti incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, scuole secondarie e istituti educativi - Anno scolastico 2007-2008. » 12

Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n. 27

Approvazione della tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella 3^a fascia delle graduatorie a esaurimento. » 15

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 25

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico di Avellino. » 35

Ufficio scolastico di Ferrara. » 36

Ufficio scolastico di Ferrara. » 37

Ufficio scolastico di Treviso » 38

Ufficio scolastico di Verbanò Cusio Ossola. » 39

Decreto Ministeriale 1° marzo 2007, n. 21

Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 601;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del *”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007;

VISTO il proprio decreto n.1, datato 2 gennaio 2007 con il quale sono state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007;

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto *“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*;

TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 601, prevede che debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al *“Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a*

tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” ;

DECRETA

Art. 1

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sotto l'unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni scolastiche, al capitolo 1203, denominato *“Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato”* e al capitolo 1204, denominato *“Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”*, confluiscono, a decorrere dall'anno 2007, nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse ai convitti ed agli educandati, sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi articoli.

Art. 2

1. Le risorse, riferite al *“Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato”*, sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri riportati nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Ad eventuali integrazioni finanziarie si procederà - nei limiti di cui alla *Tabella 1*, Quadro A- a seguito di apposita rilevazione.

3. Le risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alla Tabella 1, Quadro B.
4. I finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e degli esami di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della libera professione sono determinati sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro C.
5. Il contributo alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, per la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro D.

Art. 3

1. Le risorse riferite al "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*" sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni - come indicato nel successivo articolo -, del numero degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale, nelle misure riportate nell'allegata Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. La quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione della media di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché della quota derivante dalle assegnazioni per l'anno 2006 e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento.
3. Alle istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 del 28 luglio 2005 e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse finanziarie sulla base del valore previsto dai contratti, di cui alle citate direttive nonché delle somme relative al pagamento del compenso al personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005.

4. Il finanziamento da assegnare agli istituti caratterizzati da elevata specificità, non ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato sulla base delle particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte nell'esercizio precedente per il funzionamento delle istituzioni medesime.
5. Alle istituzioni scolastiche, individuate come scuole capofila nell'ambito territoriale di cui fanno parte, sono ulteriormente assicurate le risorse finanziarie per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti.

Art. 4

1. Alle istituzioni scolastiche possono essere assegnati, per esigenze straordinarie, previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse disponibili sugli stanziamenti dei capitoli sopra indicati, finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri indicati nel presente decreto.

Art. 5

1. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44.

Art. 6

1. Ai sensi di quanto disposto con il decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio 2007, le risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio di questo Ministero con periodicità di norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui due capitoli di cui al medesimo articolo 1. Nell'ultima assegnazione annuale, a saldo, si tiene conto dell'effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali.

Art. 7

1. Il programma annuale relativo all'anno 2007 dovrà essere deliberato dal Consiglio d'istituto entro 30 giorni dalla data della comunicazione alle singole scuole dell'entità delle risorse finanziarie, assegnate per il medesimo anno 2007.
2. Entro il medesimo termine di trenta giorni, le istituzioni scolastiche che abbiano già provveduto all'approvazione del programma annuale provvederanno alle eventuali occorrenti modifiche.

Art. 8

1. Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.

Roma, li *1 marzo 2007*

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

(Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007, reg. 1 - foglio 375)

Tabella 1 allegata al D.M. n. 31/07

Quadro A - articolo 2, c. 2.

Spese per le supplenze brevi e saltuarie

Criteri e parametri

assegnazione base	€ 450,00 <i>unitario per docente elementari e scuola infanzia in organico di fatto</i>	€ 140,00 <i>unitario per docente secondaria in organico di fatto</i>	€ 45,00 <i>unitario per ATA ogni ordine e grado in organico di fatto</i>
integrazione dell'assegnazione base a seguito di apposita rilevazione	<i>in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo corrispondente alla somma attribuita con l'assegnazione base</i>		

Quadro B - articolo 2, c.3

Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa

Criteri e parametri

a) Fondo d'istituto	<i>sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale.</i>
b) Progetto aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	<i>sulla base delle risultanze della specifica contrattazione decentrata regionale</i>

Quadro C - articolo 2, c.4

Spese per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

sulla base del numero e della composizione delle commissioni d'esame attivate

Compensi ed indennità per gli esami di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della libera professione

sulla base del numero e della composizione delle commissioni d'esame attivate

Quadro D - articolo 2, c. 5

Contributo relativo alla fruizione della mensa da parte del personale docente, a seguito di apposita rilevazione

Criteri e parametri

La quota unitaria è determinata sulla base del numero di pasti erogati e delle disponibilità finanziarie

Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/04

Quadro A - articolo 3, c.1 e 2

Tipologia di istituto	Criteri e parametri		
	fisso per istituto	per sede aggiuntiva	media di riferimento per alunno in euro
Circoli didattici, istituti comprensivi e scuole secondarie I grado	1.100,00	100,00	8,00
Licei classici, scientifici e scuole magistrali	1.500,00	200,00	12,00
Istituti tecnici commerciali e per geometri e istituti professionali per i servizi commerciali, istituti tecnici per attività sociali e istituti professionali per i servizi sociali, istituti tecnici per il turismo	2.000,00	200,00	24,00
Licei e istituti d'arte, istituti tecnici industriali, istituti professionali d'industria e artigianato	2.000,00	200,00	36,00
Istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorazione, istituti tecnici agrari e professionali per l'agricoltura	2.000,00	200,00	48,00
Istituti superiori	2.000,00	il valore per sede in funzione della tipologia della sede	l'importo per alunno in funzione della tipologia

Quadro B - articolo 3, c. 1

Criteri e parametri

in euro

Didattica alunni diversamente abili assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili	12,00 per alunno diversamente abile
--	--

Direttiva 8 marzo 2007, n. 24

Conferimenti incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, scuole secondarie e istituti educativi - Anno scolastico 2007-2008.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA l'O.M. n. 40 del 23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;

VISTO l'art. 1 sexies del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005, n. 43;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato art. 1 sexies "a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza";

VISTA la direttiva n. 25 prot. n. 291 del 2.3.2006 registrata alla Corte dei Conti il 20.3.2006, Reg. 1, fg. 244, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l'attuazione del medesimo art. 1 sexies, per la conferma degli incarichi conferiti nell'a.s. 2005/2006;

VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;

VISTO il C.C.N.L., Area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare riferimento all'art. 19;

RITENUTA, pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell'a.s. 2006/2007;

EMANA

la seguente direttiva per l'applicazione dell'art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.

Articolo 1

1. In applicazione dell'art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l'anno scolastico 2007/2008 dalle disposizioni che seguono.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali mediante affissione all'Albo il 20 aprile 2007 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.

Articolo 2

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo a decorrere dal 1°9.2007 dei dirigenti scolastici

vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere dal 1° 9.2007 ai sensi dei commi 605 e 619 dell'art. 1 della legge n. 296 del 28.12.2006 (legge finanziaria 2007);

2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico, possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in mancanza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.

Articolo 3

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
2. Gli aspiranti alla conferma dell'incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 20 aprile al 20 maggio 2007. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005/2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all'art. 3, c. 4, dell'O.M. n. 40/2005.
Va altresì espressamente indicata l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2006/2007, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, qualora risultassero non disponibili sedi nel settore formativo di appartenenza, devono, inoltre, dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad altro settore formativo per il quale gli stessi abbiano titolo. Analogamente devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti del medesimo o di altro settore formativo disponibili in altra provincia della regione, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.
3. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprono l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell'anno scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.
4. Successivamente si procede all'assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale sede d'incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.
5. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali perdenti posto che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
6. IL Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell'ambito delle province della Regione, convoca i perdenti posto e li invita a scegliere, seguendo l'ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.

7. Gli interessati che abbiano ottenuto l'incarico negli anni precedenti al 2005/2006 possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all'anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all'art. 3, c. 4, dell'O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l'ultimo incarico di presidenza, le province nell'ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell'incarico.
La presente fase segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell'anno scolastico 2006/2007.
8. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all'art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.

Articolo 4

1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

F.to IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

(Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007, reg. 1 - foglio 374)

Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n. 27

Approvazione della tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella 3^a fascia delle graduatorie a esaurimento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare il comma 607 dell'art.1, che prevede la ridefinizione, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti;

VISTA la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, come interpretata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005;

VISTA la Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna, di cui al punto B.3) lettera h) della tabella, allegata alla citata legge n. 143/04, con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna;

ACCERTATO che l'art.1, comma 605, della citata legge n. 296/06 abroga, con effetto dal 1 settembre 2007, la doppia valutazione dei servizi, di cui al punto B.3), lettera h) della tabella allegata alla legge n. 143/04, compresi quelli prestati nelle pluriclassi delle scuole di montagna, delle piccole isole e degli istituti penitenziari;

RITENUTO di dover modificare in conformità con quanto disposto dalla legge n. 296/06 e dalla sentenza n. 11/07, la tabella in parola;

VISTO il DM n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, attivati presso le Accademie di Belle Arti, sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all'insegnamento secondario, SSIS;

RITENUTO di dover, pertanto, includere il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti;

ACCERTATO che la citata legge n. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti di terza fascia in graduatorie ad esaurimento, aggiornabili ogni due anni, nelle quali può inserirsi solo il personale già abilitato o gli iscritti a frequentare un corso abilitante alla data di emanazione della legge;

SENTITO il parere reso nella seduta del 13 febbraio 2007 dal C.N.P.I. sulla proposta di integrazioni e modifiche alla tabella, formulata dall'Amministrazione;

RITENUTO di poter condividere le motivazioni su cui si basa il citato parere, a cui l'Amministrazione intende sostanzialmente uniformarsi;

RITENUTO in particolare, di dover recepire ed ampliare l'indicazione del predetto CNPI di una maggiore tutela nei confronti del personale già iscritto nelle graduatorie permanenti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e in possesso di un servizio di insegnamento specifico, che intende far valere come nuovo titolo di accesso la laurea in Scienze della formazione primaria;

RITENUTO infine, di dover confermare, in attesa delle definizioni dei titoli artistici per l'accesso alle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la tabella di valutazione, allegato B al D.M. 27 marzo 2000 n. 123, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti;

CONSIDERATA la necessità di approvare una nuova tabella di valutazione per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, mentre la precedente tabella A, allegata al D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, mantiene la sua validità per la prima e la seconda fascia delle graduatorie medesime;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in premessa, è approvata l'allegata tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art.1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

IL MINISTRO
f.to FIORONI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296).

A)	TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA		
A.1)	<p>Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di</p>	punti 12	
	<p>Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59</p> <p>per il punteggio da 60 a 65</p> <p>per il punteggio da 66 a 70</p> <p>per il punteggio da 71 a 75</p> <p>per il punteggio da 76 a 80</p> <p>per il punteggio da 81 a 85</p> <p>per il punteggio da 86 a 90</p> <p>per il punteggio da 91 a 95</p> <p>per il punteggio da 96 a 100</p>	<p>punti 4</p> <p>punti 5</p> <p>punti 6</p> <p>punti 7</p> <p>punti 8</p> <p>punti 9</p> <p>punti 10</p> <p>punti 11</p> <p>punti 12</p>	

Atti normativi e di amministrazione

	A.2)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:	
		<p>a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;</p> <p>b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;</p> <p>c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;</p> <p>d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;</p> <p>e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;</p> <p>f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.</p>	
	A.3)	<p>Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti</p>	punti 8

Atti normativi e di amministrazione

	A.4)	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1: Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.</p> <p>Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), (3) sono attribuiti ulteriori di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.</p> <p>Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori</p>	<p>punti 30</p> <p>punti 30</p> <p>punti 30</p>
	A.5)	Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori	punti 6
	<i>B)</i>	<i>SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE</i>	
	B.1)	Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	<p>punti 2</p> <p>punti 12</p>
	B.2)	Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,	punti 1

Atti normativi e di amministrazione

		fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico,	di	punti 6
B.3)	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1) e B.2):			
	<p>a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;</p> <p>b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;</p> <p>c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5).</p> <p>d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;</p> <p>e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;</p> <p>f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04 2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04. (6) 			

Atti normativi e di amministrazione

		<p>3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;</p> <p>4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole;</p> <p>5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.</p>	
C)		ALTRI TITOLI <i>(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)</i>	
	C.1)	Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti	punti 3
	C.2)	Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti	punti 3
	C.3)	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2:</p> <p>a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8);</p> <p>b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.</p>	
	C.4)	Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti	punti 3
	C.5)	Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) (Si valuta un solo titolo)	punti 12

Atti normativi e di amministrazione

	2)	La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.	
	3)	Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98	
	4)	Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.	
	5)	Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.	
	6)	Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.	
	7)	Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile. Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.	
	8)	Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).	

Atti normativi e di amministrazione

	9)	Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea. Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.	
	10)	Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
	11)	La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti	
	12)	Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.	

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 17.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9125 del 16.10.2006 , con la quale la sig.ra Teresa TROSINO nata il 05.10.1946 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Benevento, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.11.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.11.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Teresa TROSINO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Benevento, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 7 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 febbraio 2007 al n. 201)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 09.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 27 giugno 2006 -, con la quale la Sig.ra Anna Maria DE GIOANNIS n. 06.12.1942 - Area B3 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di NUORO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Anna Maria DE GIOANNIS, - Area B3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di NUORO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 22 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 gennaio 2007 al n. 89)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 28.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 19 luglio 2006 -, con la quale la Sig.ra Carmen GERETTO n. 23.08.1948 - Area C2 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di UDINE, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Carmen GERETTO, - Area C2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di UDINE, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 22 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 gennaio 2007 al n. 93)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTA la domanda datata 29.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Protocollo 6648/A del 19.07.2006 -, con la quale il Sig. Pasquale NOCELLA n. 13.06.1946 - Area B2 - nel ruolo del personale di questo Ministero in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di LATINA , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Pasquale NOCELLA, - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di LATINA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 22 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 febbraio 2007 al n. 137)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n. 319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTA la domanda datata 06.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria il 19.04.2006, con la quale il Sig. Carmelo BARRECA n. 09.10.1947 - Area C2- nel ruolo del Personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di REGGIO CALABRIA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2006**, ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Carmelo BARRECA - Area C2 -, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di REGGIO CALABRIA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 31 gennaio 2007 al n. 117)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181

VISTA la domanda datata 19.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 02.05.2006 -, con la quale il Sig. Antonio FACCIOLLA n. 06.07.1947 - Area C3 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di BARI, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Antonio FACCIOLLA, - Area C3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di BARI, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 gennaio 2007 al n. 91)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n. 319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTA la domanda datata 27.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria il 09.05.2006, con la quale il Dott. Aldo CHIRICO n. 13.06.1948 - Area C2 - nel ruolo del Personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di MESSINA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2006**, ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Dott. Aldo CHIRICO - Area C2 -, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di MESSINA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 gennaio 2007 al n. 87)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTA la domanda datata 30.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 11 luglio 2006 -, con la quale il Sig. Paolo SCALAMBRA n. 07.11.1950 - Area B2 - nel ruolo del personale di questo Ministero in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di FERRARA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.11.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.11.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Paolo SCALAMBRA, - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di FERRARA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 22 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 12 febbraio 2007 al n. 187)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTA la domanda datata 11.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Protocollo 8092/a del 21.09.2006 - con la quale il Sig. Pasquale FOTIA n. 13.05.1948 - Area C3 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ascoli Piceno, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **31.12.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **31.12.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Pasquale FOTIA , - Area C3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ascoli Piceno, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 13 ottobre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 18 febbraio 2007 al n. 263)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181

VISTA la domanda datata 08.03.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 15.03.2006 -, con la quale il Sig. Paolo LIBERATI n. 29.06.1947 - Area C3S - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di GROSSETO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **23.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **23.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Paolo LIBERATI, - Area C3S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di GROSSETO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 gennaio 2007 al n. 95)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

UFFICIO SCOLASTICO DI AVELLINO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig/ **Rosdelys Margarita SALAZAR BARETTE** nata a San Felix (**Edo.Bolivar -Venezuela**) il **10 giugno 1967** intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Maturità **Scientifica** del titolo di studio di "**Bachiller En Ciencias**" conseguito in data 14/02/1986 presso la scuola statale Liceo "Oscar Luis Perfetti" di Puerto Ordaz (Edo Bolivar – Venezuela);

VEDUTO l'art.381 del D.L/vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'art.379 del D.L/vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 02 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. **2 e 3** del citato **D.M. 02 aprile 1980**;

D I C H I A R A

il titolo di studio denominato "**Bachiller En Ciencias**" " conseguito in data 14 febbraio 1986 presso la scuola statale Liceo "Oscar Luis Perfetti" di Puerto Ordaz (Edo Bolivar – Venezuela) dalla sig/ **Rosdelys Margarita SALAZAR BARETTE** nata a San Felix (**Edo.Bolivar -Venezuela**) il **10 giugno 1967** "**equipollente**" a tutti gli effetti di legge al diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di **Maturità Scientifica** con il seguente voto: **64/100 (sessantaquattro/centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.L/vo 297/94.

Dichiarazione del dirigente del 19 febbraio 2007

UFFICIO SCOLASTICO DI FERRARA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Sig.ra DOROTA RABIEJ, nata a Radymno (Polonia) il 7/06/1967, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il titolo finale di scuola media superiore di tipo professionale del titolo di studio straniero denominato "Swiadectwo Ukonczenia Liceum Ekonomicznego" rilasciato dal Liceo di Economia per lavoratori di Przemysl (Polonia), in data 29 aprile 1988.

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 modificato dalla Legge n.29 del 25.01.2006; ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTA la nota Prot. n 6433/20.f del 11 novembre 2006 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciale, Turistici, Sociali e Pubblici "Luigi Einaudi" di Ferrara, al termine di un procedimento di valutazione, valuta il curriculum dell'interessata corrispondente nel nostro ordinamento al titolo di "Operatore della Gestione Aziendale"

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980.

DICHIARA

Il titolo di studio straniero, denominato "Swiadectwo Ukonczenia Liceum Ekonomicznego" rilasciato dal Liceo di Economia per lavoratori di Przemysl (Polonia), in data 29 aprile 1988, è equipollente a tutti gli effetti di legge alla qualifica professionale di "Operatore della Gestione Aziendale" con il seguente voto: 70/100 (settantacentesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

Dichiarazione del dirigente del 15 gennaio 2007

UFFICIO SCOLASTICO DI FERRARA

IL DIRIGENTE

Vista la domanda della Sig.ra DIAMANTI ANGELIKI, nata a Atene (Grecia) il 05/10/1981, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine Liceo Scientifico del titolo di studio straniero denominato "Apodeiktiko Apolyseos" rilasciato dalla Scuola Statale "Liceo Privato Leonteio" di Patission (Atene – Grecia) nell'anno scolastico 1996 -1997;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dalla Legge n. 29 del 25.01.2006;

VISTO il D.D.R. 14 marzo 2002 n. 354 art. 2;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

VISTA la nota prot. n.6535/A6 del 27/11/2006 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "A. Roiti" di Ferrara, al termine di un procedimento di valutazione, valuta il curriculum dell'interessato corrispondente nel nostro ordinamento al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi in indirizzo liceale scientifico (con titolo finale maturità scientifica);

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio straniero, rilasciato dalla Scuola Statale "Liceo Privato Leonteio" di Patission (Atene – Grecia) rilasciato nell'anno scolastico 1996 -1997, alla Sig.ra DIAMANTI ANGELIKI, nata a Atene (Grecia) il 05/10/1981, equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi in indirizzo liceale scientifico (con titolo finale maturità scientifica), con il seguente voto 81/100 (ottantuno/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94 e successive modifiche.

Dichiarazione del dirigente del 27 novembre 2006

UFFICIO SCOLASTICO DI TREVISO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra **GUYET MARIA ELENA** nata a RIVADAVIA-MENDOZA (ARGENTINA) il 09/12/1970 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Maturità Magistrale del titolo di studio di " Bachiller con Orientacion Docente " conseguito all'estero nell'anno scolastico 1988 presso l'Istituto Privato Pareggiato " Casa de Maria " di RIVADAVIA-MENDOZA (ARGENTINA) ;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297 e sue modificazioni;

VEDUTO il D.I. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D. M. 2 APRILE 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA da parte del Dirigente Scolastico Prof. Angelo Lello BIFFI dell'Istituto Magistrale Statale " A. Veronese " di MONTEBELLUNA (TV), la sostanziale corrispondenza del titolo di studio conseguito all'estero con il titolo di studio finale italiano di Maturità Magistrale abilitata all'insegnamento;

DICHIARA

il titolo di studio di " Bachiller con Orientacion Docente " conseguito all'estero nell'anno scolastico 1988 presso l'Istituto Privato Pareggiato " Casa de Maria " di RIVADAVIA-MENDOZA (ARGENTINA) dalla Sig.ra **GUYET MARIA ELENA** nata a RIVADAVIA-MENDOZA (ARGENTINA) il 09/12/1970;

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA

DI

MATURITA' MAGISTRALE
-ABILITATA ALL'INSEGNAMENTO-

Con la seguente votazione: (87/100-ottantasette/centesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 9 febbraio 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI VERBANO CUSIO OSSOLA

I L R E G G E N T E

VISTA la domanda presentata dalla Sig.ra Grandone Anna nata a Jakarta (INDONESIA) il 17 agosto 1983 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore di Liceo Linguistico del titolo di studio "Diplôme du Baccalauréat Général" conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso il Lycée International di Ferney-Voltaire (FRANCIA);

VISTO l'art. 380 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980

D I C H I A R A

il titolo straniero "Diplôme du Baccalauréat Général" conseguito all'estero dalla Sig.ra Grandone Anna è equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore di Liceo Linguistico con il seguente voto: 94/100 (novantaquattro/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 6 febbraio 2007)

(MOD-BP-07-1-33) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.